

BANCA CARIM S.P.A. – ASSEMBLEA ORDINARIA 10 APRILE 2015 –

AZIONI DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI CESSATI E DELLA SOCIETA' DI
REVISIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

l'odierna assemblea è stata convocata per deliberare sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei cessati esponenti aziendali della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha in via preliminare ritenuto opportuno distinguere i fatti per i quali si è venuti a conoscenza della pendenza di un procedimento penale, dagli altri fatti, pure in ipotesi censurabili, che non risultano allo stato oggetto di indagine penale (per quanto a conoscenza dell'Istituto).

Per i fatti appartenenti alla prima categoria, che sono oggetto delle indagini penali di cui si è detto (e che riguardano, in estrema sintesi, ipotesi di falso in bilancio e di indebita restituzione di conferimenti mediante *“un utilizzo fraudolento del sistema di prenotazione per la cessione e l'assegnazione di azioni Banca Carim”*), il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ritiene che – come in altre fattispecie presentanti analoghi connotati, prima fra le quali la cosiddetta *“vicenda Aeradria”*, per la quale pure vi è la notizia di indagini penali in atto – sia conveniente per la Banca attivare la relativa pretesa risarcitoria nell'ambito del procedimento penale, costituendosi parte civile e avvalendosi del risultato delle indagini condotte dagli Organi inquirenti.

Per i fatti censurabili appartenenti invece alla seconda categoria – quella cioè concernente fatti che non risultano allo stato configurati come illeciti di natura penale -, tra i quali per l'appunto la eventuale violazione di regole di carattere normativo, regolamentare o statutario nella erogazione del credito alla clientela, ovvero regole rispettose dell'esigenza di indirizzare l'operato degli esponenti aziendali alla *“sana e prudente gestione”* della Banca, la valutazione sulla ipotesi dell'adozione di iniziative nei confronti degli ex esponenti aziendali può e deve essere affrontata tempestivamente, al fine di evitare la compromissione delle eventuali pretese risarcitorie dell'Istituto.

Il quadro regolamentare nel quale si inserisce la valutazione dell'operato degli esponenti aziendali di una banca con riguardo all'osservanza del principio della *“sana e prudente gestione”* dell'Istituto, con specifico riguardo all'attività di erogazione del credito alla clientela, è così sinteticamente delineabile:

Art. 2392 c.c. Responsabilità verso la società

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza dei fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Art. 2393 c.c. Azione sociale di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

Art. 2393-bis, co 2

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione [di responsabilità] può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale ...

Art. 2396 Direttori generali

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art. 2407 Responsabilità (dei Sindaci)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393bis, 2394, 2394bis e 2395.

Art. 15 D.lgs. n. 39/2010 – Responsabilità della Società di revisione

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. *L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.*

* * *

Come detto, l'art. 2393, co. 4, cod.civ., afferma che *"l'azione può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore in carica"*, ed è applicabile anche al Direttore Generale e ai Sindaci.

La norma non precisa se tale termine debba essere considerato a pena di prescrizione o a pena di decadenza.

L'interpretazione senz'altro prevalente è nel primo senso, e conseguentemente la scadenza del termine quinquennale può essere impedita non soltanto con la notificazione dell'atto giudiziale introduttivo della causa di responsabilità (preceduta da delibera assembleare), ma anche da un atto di formale costituzione in mora per il risarcimento dei danni connessi alla responsabilità addebitata agli esponenti aziendali (anch'esso previamente deliberato dall'assemblea dei soci), al quale fare seguire la notificazione dell'atto giudiziale introduttivo della causa di responsabilità solo dopo il mancato ottemperamento alla formale intimazione ad adempiere.

Le due opzioni presentano ciascuna profili positivi e profili negativi.

La opzione della immediata notificazione dell'atto giudiziale introduttivo della causa legale di responsabilità ha il pregio di assicurare la tempestività dell'azione a prescindere dai possibili dubbi sulla natura giuridica del termine indicato dalla norma; presenta tuttavia l'inconveniente che la causa, immediatamente avviata, potrebbe svilupparsi senza potere tenere conto dei risultati dell'inchiesta penale in atto (o di altri accertamenti derivanti dalle indagini interne), allorchè questi venissero espressi in un momento in cui non possono più essere fatti valere nel giudizio civile.

La opzione rappresentata dalla notifica di un formale atto di costituzione in mora, non introduttivo della causa giudiziale, presenta il pregio di differire il radicamento della stessa a quando potranno essere conosciuti i risultati dell'inchiesta penale, potendosene avvalere nel caso fossero favorevoli alla Banca, ma sconta il rischio di possibili contestazioni sulla inidoneità della costituzione in mora con atto extragiudiziale ad evitare la consumazione del termine quinquennale previsto dall'art. 2393 cod.civ.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, pur ritenendo percorribile anche la seconda soluzione (che comporterebbe la immediata, formale costituzione in mora degli esponenti nei confronti dei quali si fosse deciso di esercitare l'azione di responsabilità, e la notificazione della citazione introduttiva della causa giudiziale all'esito – quale che esso fosse, peraltro – dell'attuale fase preliminare del procedimento penale), propende, nel caso di specie, per la prima (immediata notifica dell'atto di citazione introduttivo della causa giudiziale), allo scopo di prevenire possibili strumentalizzazioni di una proposta che potrebbe essere accusata di mirare a procrastinare nel tempo il radicamento dell'azione giudiziale, nonché al fine di prevenire qualsiasi rischio connesso al dubbio della natura (prescrizionale o decadenziale) del termine quinquennale fissato dall'art. 2393, co. 4, cod.civ..

* * *

Ciò premesso, nel merito va rilevato che la responsabilità degli amministratori e del direttore generale (e conseguentemente quella dei sindaci) scatta qualora siano violati i principi:

- di rispetto delle norme e dello statuto
- di diligenza

A tale proposito è opinione comune che *“se l’attività bancaria è attività professionale e se, pertanto, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, allora non appare affatto inappropriato qualificare come mancanza di diligenza professionale – agli effetti della responsabilità civile – l’inavvedutezza manifestata dall’inosservanza di quelle restrizioni e di quei vincoli cui il legislatore speciale assoggetta l’attività con lo scopo di assicurare una sana e prudente gestione ed evitare il compimento di operazioni avventate”*.

Assume quindi rilevanza, ai fini della valutazione della diligenza professionale di amministratori e direttore, il rispetto delle regole di settore quali: TUB, TUF, Istruzioni di Vigilanza Prudenziale emanate da Banca d’Italia in tema di contenimento del rischio, requisiti patrimoniali, concessione del credito, organizzazione dell’impresa, controlli interni.

A ciò si deve aggiungere che la responsabilità degli esponenti aziendali per i danni provocati, con il loro operato, alla società, ha in linea di principio carattere solidale, essendo ciascuno obbligato a risarcire l’intero danno provocato dalla gestione aziendale giudicata affetta da irregolarità e/o negligenza non scusabile. Le eventuali diversificazioni di responsabilità per il grado maggiore o minore degli addebiti individuali potranno produrre effetti nei rapporti interni tra gli esponenti aziendali, vale a dire nella ripartizione percentuale tra di loro del danno risarcito alla società.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Banca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea dei Soci le seguenti proposte, che ritiene di dover diversificare in relazione a singoli gruppi di ex esponenti cessati.

Esponenti aziendali cessati (membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, membri del Collegio Sindacale) in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2009 (29 aprile 2010), e colpiti da sanzioni amministrative

Nei confronti degli esponenti aziendali in carica alla data del 29 aprile 2010 sono state mosse contestazioni formali da parte della Banca d’Italia a seguito degli accertamenti ispettivi di Vigilanza condotti dal 3 febbraio 2010 al 24 giugno 2010.

A seguito di tali contestazioni, sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie collegate anche alla gestione del credito nei confronti della clientela.

In particolare le sanzioni irrogate sono state basate sui seguenti accertamenti:

“Gli amministratori (signori Ioni Giuliano, Liuzzi Luciano, Bonori Fabio, Ferrari Roberto, Gardenghi Mauro, Ioli Mauro, Leardini Vincenzo, Mussoni Raffaele, Paesani Franco, Vanzini Gianfranco, Vicini Ulderico) e il direttore (sig. Alberto Martini) hanno perseguito e attuato poco prudenti politiche di crescita, in assenza di coerenti misure di rafforzamento dei processi e dei presidi organizzativi e di controllo, determinando il progressivo deterioramento della qualità del credito e della complessiva situazione economico - patrimoniale.”

“I fatti oggetto delle contestazioni descrivono una serie di irregolarità che, anche quando perpetrate dalle strutture, appaiono chiaramente riconducibili all’inadempimento di fondamentali obblighi facenti capo agli amministratori e al capo dell’esecutivo, i quali hanno mancato di definire e assicurare modalità di gestione del credito coerenti con le politiche di erogazione perseguite e tali da consentire il pieno e consapevole governo dei rischi del comparto.”

“Il vertice dell’esecutivo ha sottovalutato le problematiche di tenuta dell’apparato organizzativo e del sistema dei controlli assicurando poco opportunamente gli organi collegiali”

“Sono confermate le irregolarità ascritte al Direttore, il quale è risultato l’artefice delle principali scelte aziendali, non ispirate a criteri di sana e prudente gestione.”

“Le responsabilità del Direttore per le diffuse irregolarità accertate emergono con evidenza, anche avuti presenti gli specifici obblighi che le vigenti disposizioni assegnano al capo dell’esecutivo, chiamato ad assicurare l’istituzione e il mantenimento di un efficace sistema dei controlli, a verificarne nel continuo la funzionalità, a definire flussi informativi tali da assicurare al Consiglio piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali”

“La mancata predisposizione di efficaci presidi sull’attività creditizia, vieppiù rilevante in un contesto di espansione dell’attività, è all’origine del progressivo deterioramento della qualità del portafoglio prestiti”

Con specifico riferimento al processo del credito, rilevano i seguenti passaggi del provvedimento:

- *“l’istruttoria spesso condotta in tempi ristretti è limitata [...] le analisi di bilancio si limitano alla sommaria enucleazione di poste riclassificate e all’acritica illustrazione di programmi e/o report approntati dalle controparti (seguono esempi specifici)”*
- *“insufficiente e disomogeneo il corredo documentale, privo di esaustive informative sui garanti e di visure ipocatatali; le stime sui cespiti in garanzia sono sovente fornite dalle controparti senza un attento scrutinio della Banca (seguono esempi specifici)”*
- *“Da rimarcare come abbia concorso al deterioramento dei crediti il sostegno fornito ad iniziative immobiliari ed edilizie ove la Banca, a fronte di apporti di capitale dei sovvenuti virtualmente nulli, sopporta l’intero rischio imprenditoriale (seguono esempi specifici)”*
- *“si rileva il mancato approfondimento sull’esposizione di gruppo verso le società (.....) e (.....), nonostante l’operatività con la filiazione sammarinese ove il capo dell’esecutivo ha rivestito la carica di consigliere”*
- *“si rileva l’assenza di iniziative a tutela delle ragioni di credito della Banca in relazione alla posizione (.....) e la tardiva informativa agli organi collegiali”*
- *“profili di anomalia sono emersi nella gestione di talune relazioni creditizie: (.....) con rinuncia ad un collaterale in titoli nonostante la società risultasse con patrimonio negativo e inattiva da quasi un decennio”.*

Con riferimento alla violazione delle norme sull’esercizio di funzioni di Capogruppo, il Provvedimento fa riferimento alla *“inosservanza degli obblighi di vigilanza consolidata con riferimento all’operatività della controllata sammarinese, nonostante siano venuti meno del 2008 i preesistenti ostacoli normativi. [...] Rileva inoltre l’assenza di riscontri sugli intensi flussi finanziari reciproci, rivelatisi, tra l’altro, di non agevole valutazione”.*

Relativamente all’operato degli ex membri del Collegio Sindacale sanzionati (signori Marcello Pagliacci e Bruno Piccioni) è stato rilevato che:

- *“Il patrimonio di vigilanza consolidato al 31/12/2009 è sceso in rapporto alle attività di rischio al di sotto della soglia regolamentare (deficit di euro 17 mln)”;*
- *“L’azione di controllo del Collegio Sindacale è stata giudicata inefficace, nonostante le riserve sulla conduzione aziendale in più occasioni espresse dall’ex Presidente del Collegio, dimessosi a due anni dall’assunzione dell’incarico (e non sanzionato). L’Organo, infatti, di fronte al ripetersi di irregolarità e anomalie gestionali si è per lo più limitato a prendere atto dei report dell’audit e ad accertare acriticamente le giustificazioni delle strutture aziendali”.*

In proposito occorre ricordare che le Circolari di Banca d’Italia nn. 229/1999, 263/2006 e 264010/2008 prescrivono obblighi specifici in capo ai membri dei collegi sindacali di banche, imponendo a questi di: *“vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca”;* *“valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell’internal audit e al sistema informativo-contabile”;* e *“verificare e approfondire cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili”.*

L’operato degli esponenti aziendali in carica alla data del 29 aprile 2010 non era stato giudicato meritevole di costituire il presupposto di una azione di responsabilità da parte dei Commissari Straordinari, che in occasione dell’Assemblea del 27 settembre 2012 ebbero a dichiarare:

“I Commissari hanno effettuato approfondite verifiche. Premesso che l’azione di responsabilità è una operazione impegnativa e costosa che esige una approfondita valutazione preventiva dei presupposti legali e di fatto dell’iniziativa, ...ci sono state carenze rilevanti, sviluppatasi peraltro nel corso di molti anni a fronte di una strategia espansiva intempestiva e incoerente col livello organizzativo della Banca, che sono state sanzionate in misura significativa a carico di componenti gli organi di Direzione, Amministrazione e Controllo; tuttavia i Commissari non hanno riscontrato, nel corso della loro attività, i presupposti per una ragionevole probabilità di successo di un’azione legale di responsabilità nei confronti di alcuni ex amministratori”.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, dopo il suo insediamento, ha investito di tale analisi un noto esperto in materia societaria, che ha condiviso la conclusione del Commissario Straordinario Dott. Carollo e del Comitato di Sorveglianza della Amministrazione Straordinaria.

Nel corso del tempo si è peraltro dovuto constatare che la inadeguatezza della gestione del credito già rilevata in sede ispettiva e fatto oggetto di puntuali contestazioni in sede sanzionatoria (*‘... Modalità di sostegno della clientela con ricorrenti sconfinamenti, proroghe reiterate di linee di credito scadute e facilitazioni aggiuntive senza alcuna verifica delle motivazioni sottostanti; ricorrente concessione di finanziamenti destinati al rientro di posizioni in difficoltà di società tra loro collegate anche per importi superiori alla creditoria in essere; presa d’atto delle difficoltà degli affidati con sistematico ritardo; prassi diffusa di mantenere tra gli impieghi vivi o a incaglio facilitazioni verso soggetti e/o gruppi da tempo insolventi; sostegno fornito a iniziative immobiliari ed edilizie ove la Banca, a fronte di apporti di capitale dei sovvenuti virtualmente nulli, sopporta l’intero rischio imprenditoriale senza esercitare un puntuale monitoraggio tecnico sulle relative intraprese; fattispecie di assistenza volta alla copertura degli interessi sul debito dei progetti finanziati; applicazione di condizioni più favorevoli di quelle riconosciute a privati per “mutui prima casa”...’*) presentava toni più marcati di quelli rilevati nel corso del commissariamento, perché andavano emergendo nuove e ulteriori posizioni critiche presentanti le stesse

caratteristiche censurabili, che i Commissari non avevano potuto cogliere in quanto, all'epoca, facevano parte della generalità dei crediti *'in bonis'* e come tali giudicati non problematici.

Tale fenomeno – che sta anche alla base della rilevante entità di rettifiche su crediti effettuate anche successivamente all'attività di riordino posta in essere dai Commissari Straordinari - unito alla dissoluzione dello scrupolo di carattere *'reputazionale'* (purtroppo travolto dalle notizie delle indagini penali sull'operato degli ex esponenti aziendali, di cui si è già detto), ha indotto a sottoporre a nuova valutazione la convenienza della promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali – sotto il profilo della prevedibile rilevanza dei costi legali da sopportare e del rischio di causa insito nei giudizi della specie -.

Un secondo parere legale, alla luce della evoluzione degli accertamenti concernenti la qualità del credito erogato prima del commissariamento, propende per l'opportunità di adottare iniziative risarcitorie nei confronti dei cessati esponenti aziendali in carica alla data del 29 aprile 2010.

Al di là dei profili di carattere economico sottesi all'adozione di una iniziativa giudiziale volta ad accertare l'esistenza di responsabilità per le gravi perdite subite dalla Banca in conseguenza della gestione che ha poi portato al suo commissariamento (e alla necessità di rilevare perdite su crediti in misura straordinaria), la omissione delle attività necessarie a provocare detto accertamento espone la Banca al rischio di un danno di immagine supplementare, rappresentato dalla possibile (probabile) accusa di non osservare un adeguato rigore nei confronti degli esponenti aziendali sanzionati dalla Autorità di Vigilanza e protagonisti di una gestione aziendale, sboccata nel commissariamento, senza una sufficiente giustificazione.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda infine che, per opinione largamente condivisa, la legge non richiede che la deliberazione con cui l'assemblea autorizza l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni di tale scelta, restando ovviamente affatto impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi, destinati a essere vagliati solo nella causa contro di loro successivamente instaurata. Per l'iniziativa sociale sarebbe consentita una delibera generica che non individui specificatamente la condotta dannosa degli amministratori, ciò a beneficio della società e dei soci: diversamente, l'obbligo di motivazione o una specifica individuazione dei fatti di responsabilità si risolverebbero in una limitazione delle strategie e delle possibilità processuali da parte della società, a beneficio degli amministratori convenuti. In altre parole, si ritiene che l'assemblea possa limitarsi a deliberare l'esercizio dell'azione nei confronti di tutti o alcuni amministratori senza la necessità di motivazione e di specifica individuazione dei fatti di responsabilità: diversamente, infatti, la società sarebbe vincolata a seguire pedissequamente la decisione assembleare, ciò che si risolverebbe in una limitazione delle sue possibili strategie processuali, con conseguente danno dell'interesse della società, a beneficio degli amministratori convenuti.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di disporre che l'organo Amministrativo della Banca promuova l'azione di responsabilità sociale, ai sensi degli artt. 2393, 2396 e 2407 cod.civ., nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei membri del Collegio Sindacale in carica alla data del 29 aprile 2010 e raggiunti da sanzioni amministrative pecuniarie della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì che l'Assemblea specifichi se la promozione dell'azione di responsabilità debba avvenire

- (i) mediante immediata notificazione dell'atto giudiziale introduttivo della causa legale, oppure

- (ii) mediante formale costituzione in mora degli *ex* esponenti aziendali interessati, e successiva notifica dell'atto giudiziale introduttivo della causa legale dopo che il procedimento penale in atto nei loro confronti risulti concluso con la disposizione dell'archiviazione, oppure con la richiesta del rinvio a giudizio – e comunque a prescindere dall'esito in un senso o nell'altro (nel senso che l'azione di responsabilità sarebbe promossa anche in caso di archiviazione dell'attuale procedimento penale, visto che esso verte, allo stato, per quanto a conoscenza dell'Istituto, su addebiti diversi dalla censurabilità della erogazione e gestione del credito) -,

precisando che per le ragioni già illustrate (rappresentate dal rischio di strumentalizzazione della scelta della seconda opzione; nonché dal rischio legale connesso alla possibilità che al termine previsto dall'art. 2393, co. 4, cod.civ. sia attribuita natura decadenziale con necessità della proposizione entro lo stesso della domanda giudiziale formale), il Consiglio raccomanda la scelta della prima opzione (immediata notificazione dell'atto giudiziale introduttivo dell'azione di responsabilità).

§§§§§§§§

Esponenti aziendali cessati (membri del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale) in carica a far tempo dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2009 (29 aprile 2010), fino all'apertura della Amministrazione Straordinaria

A seguito della approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2009, l'Assemblea sociale ha designato taluni nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (e precisamente i signori Vernocchi Bruno, Spigolon Gianluca, Battarra Attilio, Di Angelo Alduino, Mantellato Giancarlo, Semprini Cesari Claudio) e taluni nuovi membri del Collegio Sindacale (e precisamente i signori Farneti Giuseppe Maria, Conti Massimo).

Tali esponenti, nominati in data 29 aprile 2010, sono cessati alla data del 29 settembre 2010, con l'apertura della Procedura di Amministrazione Straordinaria.

Anche per tali esponenti è necessario distinguere tra i fatti per i quali si è venuti a conoscenza della pendenza di un procedimento penale, dagli altri fatti, pure in ipotesi censurabili, che non risultano allo stato oggetto di indagine penale (per quanto a conoscenza dell'Istituto).

Per i fatti appartenenti alla prima categoria, come già detto, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ritiene che sia conveniente per la Banca attivare la relativa pretesa risarcitoria nell'ambito del procedimento penale, costituendosi parte civile e avvalendosi del risultato delle indagini condotte dagli Organi inquirenti.

Per i fatti appartenenti invece alla seconda categoria – quella cioè concernente fatti che non risultano allo stato configurati come illeciti di natura penale – la valutazione della ipotesi dell'adozione di iniziative nei confronti degli *ex* esponenti aziendali designati *ex novo* in data 29 aprile 2010, e cessati in data 29 settembre 2010, potrebbe essere anche rinviata ad altra occasione, dal momento che il termine quinquennale per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità scadrà soltanto in data 29 settembre 2015.

Allo stato degli atti il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, non individua i presupposti per la estensione dell'azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali nominati *ex novo* in data 29 aprile 2010, e considera tale iniziativa a forte rischio di soccombenza.

Allo stato dei fatti, infatti:

- a) gli esponenti aziendali nominati il 29 aprile 2010 non possono ovviamente essere considerati responsabili, o corresponsabili, della gestione della Banca (o del controllo sulla gestione della Banca) fino a quel momento;
- b) relativamente alle attività poste in essere dal maggio 2010 al settembre 2010 su posizioni affidate già in essere al momento dell'insediamento dei nuovi amministratori e dei nuovi sindaci per le quali siano in ipotesi proseguiti atteggiamenti di insufficiente attenzione e rigore, pare difficile individuare il necessario nesso di causalità fra l'operato dei nuovi Amministratori (e dei nuovi Sindaci) ed il danno poi subito dalla Banca per le perdite provocate dagli affidamenti in questione, tenuto conto di: (i) la difficoltà di immaginare interventi così risolutivi da rimuovere le cause della rischiosità insita nelle posizioni interessate, in un così breve lasso di tempo; e (ii) la circostanza che le conseguenze della eventuale inerzia colpevole (anche) dei nuovi esponenti aziendali nella adozione di iniziative che si fossero rivelate urgenti e improcrastinabili su singole posizioni di rischio, avrebbero potuto essere prontamente rimosse dall'intervento dei Commissari Straordinari, subentrati dopo poche settimane, che erano in possesso dei rilievi ispettivi dai quali estrapolare le posizioni presentanti le maggiori criticità, ai fini di accertare se il Consiglio di Amministrazione avesse adottato iniziative efficaci, ovvero, in mancanza, di adottarne in via immediata;
- c) relativamente alle attività poste in essere dal maggio 2010 al settembre 2010, su posizioni affidate nel corso di detto periodo, le conseguenze pregiudizievoli delle eventuali irregolarità che avessero contrassegnato la concessione di tali affidamenti avrebbero potuto essere prontamente affrontate, e prevedibilmente rimediate, dall'intervento dei Commissari Straordinari, subentrati dopo poche settimane, che ovviamente hanno attribuito priorità alla valutazione delle esposizioni della Banca di maggiore dimensione;
- d) per converso, non sono prive di rilievo le circostanze che:
- i. ai nuovi esponenti aziendali (come a quelli già in carica) non furono rappresentati i risultati degli accertamenti ispettivi, che sarebbero stati resi noti solo ai Commissari Straordinari dopo l'apertura della Procedura;
 - ii. per i nuovi esponenti aziendali non furono né proposte, né tanto meno irrogate sanzioni amministrative da parte della Banca d'Italia e/o della CONSOB, benché i Commissari Straordinari abbiano avuto 2 anni di tempo per valutarne l'operato;
 - iii. è noto che la stessa Banca d'Italia, nel contesto delle *"Linee guida per l'esercizio delle azioni di responsabilità nell'ambito di procedure di gestione delle crisi"* degli intermediari bancari e finanziari – predisposte per regolare l'attività dei Commissari Straordinari e dei Liquidatori nella Procedura di Amministrazione Straordinaria e di Liquidazione Coatta Amministrativa delle banche e degli altri intermediari – precisa che in caso di promozione dell'azione di responsabilità da parte dei Commissari Straordinario o dei Liquidatori di imprese bancarie è necessario individuare *"i soggetti da convenire in giudizio e i criteri di selezione"*, ed a tale proposito la Banca d'Italia precisa che *"in questo ambito rileva, in particolare, il periodo di permanenza di ciascun soggetto in carica. I Commissari avranno cura di escludere dall'esercizio dell'azione nominativi che siano rimasti in carica presso l'Intermediario per un periodo inferiore a 6 mesi"* (nel caso di specie gli esponenti aziendali qui considerati sono stati in carica 5 mesi, tra i quali i mesi estivi).

In conclusione il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di proporre all'Assemblea di soprassedere, allo stato, alla possibile estensione della azione sociale di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali entrati in carica in data 29 aprile 2010.

* * *

Vice Direttore Generale – Claudio Grossi

Tra gli esponenti aziendali della Banca raggiunti da avviso di conclusione delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Rimini è ricompreso anche l'ex Vice Direttore Generale, Claudio Grossi.

Premessa la distinzione tra fatti censurabili per i quali si è venuti a conoscenza della pendenza di un procedimento penale, e altri fatti, pure in ipotesi censurabili, che non risultano allo stato oggetto di indagine penale (per quanto a conoscenza dell'Istituto), già operata per gli altri esponenti aziendali, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di non ritenere sussistenti, allo stato, i presupposti per la estensione dell'azione sociale di responsabilità al Vice Direttore Generale Sig. Claudio Grossi, valutando allo stato molto marcato il rischio di soccombenza nell'eventuale causa giudiziale. Ciò senza trascurare la circostanza che anche per il Sig. Grossi il termine quinquennale della prescrizione dell'azione di responsabilità non è imminente.

La estensione al Sig. Grossi delle pretese risarcitorie per le irregolarità e le violazioni legislative, regolamentari e statutarie nell'esercizio dell'attività di erogazione del credito nell'ambito della Banca postulerebbe la individuazione di un suo ruolo di corresponsabilità nella deliberazione e nella gestione delle pratiche di affidamento che hanno generato perdite per la Banca, e di complicità nella commissione delle irregolarità o nelle infrazioni che hanno consentito operazioni che altrimenti non sarebbero state poste in essere.

Ciò tuttavia non risulta allo stato ragionevolmente rappresentabile, rilevando in senso contrario una serie di concomitanti considerazioni:

- i) la circostanza che dal 2008 il Vice Direttore Generale aveva assunto la conduzione della Divisione Commerciale della Banca, e che il Responsabile di detta Divisione non fosse dotato di deleghe deliberative in materia di affidamenti;
- ii) la circostanza che il Vice Direttore Generale, pure essendo investito di un ruolo sostitutivo del Direttore Generale in caso di assenza, negli 85 Comitati Esecutivi tenutisi nel periodo 2009 e 2010 abbia sostituito il Direttore generale solo in 9 occasioni;
- iii) la circostanza che il Vice Direttore Generale, pure essendo investito di un ruolo sostitutivo del Direttore Generale in caso di assenza, nei 70 Consigli di Amministrazione tenutisi nel periodo 2009-2010 non abbia mai sostituito il Direttore Generale;
- iv) la circostanza che l'esercizio di attività creditizia nell'ambito del "Comitato Crediti" sia stata svolta dal VdG insieme ad altri 6 componenti (oltre al Direttore generale), ai quali nessun addebito è stato mosso per l'attività del "Comitato" stesso;
- v) la circostanza che al signor Grossi non sia stato contestato alcun addebito in sede di accertamenti ispettivi, né irrogata alcuna sanzione amministrativa né dalla Banca d'Italia né dalla CONSOB;
- vi) la circostanza che i Commissari Straordinari abbiano continuato ad avvalersi dell'operato del signor Grossi per tutto il periodo di Commissariamento (laddove il rapporto di lavoro con l'ex Direttore Generale è stato immediatamente sciolto), confermandolo anche nelle cariche precedentemente ricoperte in società controllate o partecipate, al punto da investirlo dello specifico compito di assistere il Commissario Straordinario dr. Carollo nella predisposizione del Bilancio relativo al periodo della Amministrazione straordinaria.

Pertanto, come detto, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di soprassedere, allo stato, alla estensione dell'azione sociale di responsabilità al Vice Direttore Generale Claudio Grossi.

* * *

Società di revisione

E' stato acquisito un parere legale sulla opportunità di estendere l'azione di responsabilità anche alla Società di revisione (Deloitte & Touche S.p.A) nonché al socio responsabile della stessa, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, D.Lgs. n. 39/2010. Tale parere ha concluso in senso favorevole alla proposizione dell'azione.

Considerati i giudizi di piena conformità espressi dalla Società di Revisione in relazione al bilancio relativo all'esercizio 2009, laddove la qualità del portafoglio crediti e i segnali d'allarme conseguenti all'ispezione di Vigilanza avrebbero imposto di pianificare e svolgere la revisione tenendo conto del rischio specifico (Principio di Revisione n. 200), il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di proporre l'azione di responsabilità nei confronti della alla Società di revisione (Deloitte & Touche S.p.A) e del socio responsabile della stessa per l'inadempimento dei doveri rivenienti dall'incarico loro conferito.